

## SCRITTURA PRIVATA

Tra

la società / ditta individuale \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore / titolare firmatario Sig. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, P.I.: \_\_\_\_\_, di seguito denominata “**proprietario**”

e

la società / ditta individuale \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore / titolare firmatario Sig. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, P.I.: \_\_\_\_\_, di seguito denominata “**operatore**” e/o “**terzo responsabile**”

### PREMESSO

**A)** che in base al combinato disposto dell’art. 2, n° 6, del Regolamento CE n°842/2006 del 17/05/2006 (che persegue il contenimento, la prevenzione e la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra di cui al protocollo di Kyoto), e dell’art. 2, comma 2°, del DPR 27/01/2012 n° 43 (che attua predetto regolamento), viene definito quale **operatore** la persona fisica o giuridica che esercita un **effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti** contemplati dal Regolamento, precisando che il **proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi;**

**B)** che sulla scorta della normativa sopra citata e delle istruzioni fornite dal Ministero dell’Ambiente e dall’ISPRA, si evince che la **sussistenza di un “effettivo controllo” si ha in caso di coesistenza degli elementi seguenti, espressione di inderogabile autonomia decisionale:**

*b1)* libero accesso all’impianto da parte dell’operatore, ossia la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, con potere / facoltà di concedere l’accesso a terzi;

*b2)* controllo dell’operatore sul funzionamento e sulla gestione ordinaria, ossia il potere / facoltà di decidere l’accensione e/o lo spegnimento dell’impianto, all’occorrenza;

*b3)* potere dell’operatore (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (a puro titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività: sostituzione di un componente, installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite, etc.);

*b4)* potere dell’operatore di decidere sulla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto;

*b5)* potere dell’operatore di eseguire controlli (ad esempio delle perdite) e/o riparazioni;

**C)** che il menzionato Regolamento 842/06 pone in capo agli operatori l’osservanza, pena l’applicazione di sanzioni sia penali che amministrative ai sensi del D.lvo 26/2013, dei seguenti obblighi principali:

*c1)* adottare tutte le misure fattibili per prevenire le perdite di gas e riparare appena possibile le perdite stesse, provvedendo affinché suddette applicazioni siano controllate e le perdite individuate da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all’art. 5 Reg. cit.;

c2) tenere un registro in cui riportare la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo, nonché un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni, mettendo (se richiesti) detti registri a disposizione dell'autorità competente (Ministero dell'Ambiente) e della Commissione;

c3) predisporre il corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di personale certificato ex art. 5 Reg. cit

**D)** che quanto ai registri di cui al punto c2), il Regolamento CE n° 1516/2007 del 19/12/2007 disciplina il registro dell'apparecchiatura (art. 2) ed il controllo di tale registro (art. 3), disponendo:

d1) che nel registro siano indicate a cura dell'operatore le proprie generalità, la carica di gas per le apparecchiature (curando - se non indicata nelle specifiche tecniche - che sia determinata da personale certificato), la causa della perdita (non appena individuata);

d2) che prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale certificato controlli il registro dell'apparecchiatura, con speciale attenzione ai problemi ricorrenti ed agli aspetti problematici;

**E)** che le parti dichiarano di conoscere approfonditamente e di aver interloquito tra loro in ordine all'esatto e completo novero degli obblighi ricadenti sull'operatore e sul proprietario, anche ulteriori a quelli principali sopra indicati e che sono considerati compresi nel presente contratto, anche ai fini della determinazione del corrispettivo, nonché di conoscere a fondo la disciplina normativa contenuta in tutti i Regolamenti e Decreti sopra citati;

**F)** che è intenzione del soggetto proprietario nominare il suddetto operatore quale terzo responsabile secondo la definizione di cui al combinato disposto degli artt. 2 n° 6 Reg. CE n° 842/2006 e 2, comma 2°, D.P.R. n° 43/2012 per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni meglio indicate nel prosieguo;

### **TANTO PREMesso**

con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto contrattuale e di legge, le parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **1. PREMESSE.**

Le premesse formano parte essenziale, prodromica, propedeutica ed integrante del presente contratto, di cui costituiscono presupposto logico e giuridico.

#### **2. OGGETTO DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO E POLIZZA FIDEIUSSORIA.**

**2.1.** Forma oggetto del presente contratto lo svolgimento delle attività e delle prestazioni inerente la qualifica di operatore ai sensi degli artt. 2 n° 6 Reg. CE n° 842/2006 e 2, comma 2°, D.P.R. n° 43/2012 e nello specifico:

2.1.1. = l'adozione di tutte le misure fattibili sul piano tecnico, secondo lo stato dell'arte vigente al momento dell'adozione, e che non comportano costi sproporzionati per prevenire perdite di gas fluorurati ad effetto

serra elencati nell'allegato I del Reg. CE n° 842/2006 e per riparare non appena possibile le perdite rilevate, secondo i requisiti standard per il controllo delle perdite stabilite dalla Commissione Europea;

2.1.2. = il controllo delle applicazioni di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti, nonché dei sistemi di protezione antincendio, per individuare eventuali perdite, da parte di personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o dell'impianto in cui è più probabile che le perdite si verifichino, con la frequenza indicata di seguito, salve le eccezioni stabilite dall'art. 3 § 4 del Reg. CE 842/2006:

-le applicazioni contenenti  $\geq 3$  chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno, ad eccezione delle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;

-le applicazioni contenenti  $\geq 30$  chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

-le applicazioni contenenti  $\geq 300$  chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi;

2.1.3. = il controllo, entro un mese dalla riparazione della perdita, per accertare che la riparazione sia stata efficace;

2.1.4. = l'installazione di sistemi di rilevamento delle perdite nelle applicazioni contenenti  $\geq 300$  chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra, con controlli almeno una volta all'anno per accertarne il corretto funzionamento;

2.1.5. = per le applicazioni contenenti  $\geq 3$  chilogrammi gas fluorurati ad effetto serra, la tenuta di un registro in cui riportare la quantità ed il tipo di gas installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo, nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 3 § 6 Reg. 842/2006, 2-3 Reg. 1516/2007, 15 D.P.R. 43/2012;

2.1.6. = per le applicazioni contenenti  $\geq 3$  chilogrammi gas fluorurati ad effetto serra, la tenuta di un registro contenente altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione e/o la riparazione, nonché le date ed i risultati dei controlli effettuati e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni, nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 3 § 6 Reg. 842/2006, 2-3 Reg. 1516/2007, 15 D.P.R. 43/2012;

2.1.7. = per le apparecchiature fisse di cui all'art. 5 § 1 lett. a)-c) Reg. CE n° 842/2006, la predisposizione del corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'art. 5 Reg. 842/2006, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione;

2.1.8. = la redazione e l'invio della dichiarazione ex art. 16 D.P.R. n° 43/2012.

**2.2.** L'attività e le mansioni di operatore di cui al comma 2.1. vengono prestate e svolte con riguardo all'apparecchiatura e/o all'impianto sito presso la struttura / le strutture di cui ai recapiti riportati nell'allegato A alla presente scrittura privata, sottoscritto dalle parti e completo in ogni sua parte.

2.3. Il corrispettivo per la prestazione e lo svolgimento delle attività e delle mansioni di cui al comma 2.1. viene concordato tra le parti in € \_\_\_\_\_, al cui pagamento si provvederà secondo le modalità seguenti: \_\_\_\_\_.

2.4. Sono esclusi dal corrispettivo e saranno pertanto conteggiati ed addebitati di volta ed in volta, a parte, al proprietario i seguenti costi: prodotti, componenti, riparazioni, revisioni, sostituzioni di parti, prezzi dei materiali, altre spese vive di discarica, \_\_\_\_\_.

2.5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 Cod. Civ., l'efficacia del presente contratto è subordinata al fatto che il proprietario si obblighi a garantire il pagamento del corrispettivo e degli ulteriori costi di cui ai commi precedenti, stipulando una polizza fideiussoria con primario istituto bancario o assicurativo di rilievo nazionale, con clausola "a prima richiesta" in favore dell'operatore e con massimale non inferiore ad € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), da consegnare in originale al terzo responsabile contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

### **3. DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE E DEL PROPRIETARIO.**

3.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il proprietario designa l'operatore quale terzo responsabile ed esecutore delle attività e delle prestazioni relative agli impianti ed alle apparecchiature di cui all'art. 2 e di cui all'allegato A della scrittura privata.

3.2. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore terzo responsabile dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assunzione delle relative mansioni quivi affidategli.

3.3. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore terzo responsabile assume tutti gli obblighi e le responsabilità poste dalla legge a suo carico, anche ai sensi di quanto previsto dal D.lvo n° 152/2006 e dal D.lvo n° 26/2013.

3.4. Per effetto di quanto disposto ai commi precedenti, il proprietario riconosce incondizionata autonomia decisionale all'operatore, e segnatamente:

3.4.1. = consente al terzo responsabile il libero accesso all'edificio ed ai locali in cui sono siti gli impianti e/o le apparecchiature e le relative diramazioni, componenti, accessori, unità esterne / interne e consimili, per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni di cui all'art. 2 e per tutta la durata del presente contratto;

3.4.2. = consente al terzo responsabile di sorvegliare i componenti dell'impianto ed il loro funzionamento, compresa la possibilità di concedere l'accesso a terzi operatori certificati;

3.4.3. = consente al terzo responsabile di controllare *ad nutum* il funzionamento e la gestione ordinari dell'impianto, compresa la decisione di accensione e spegnimento dello stesso, nonché di effettuare tutte le operazioni di messa a norma dell'impianto stesso, conformemente alla normativa vigente, atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia ambientale ed il risparmio energetico;

3.4.4. = autorizza il terzo responsabile alla predisposizione, alla tenuta, all'aggiornamento ed alla conservazione dei registri di cui agli artt. 3 § 6 Reg. 842/2006, 2-3 Reg. 1516/2007, 15 D.P.R. 43/2012;

3.4.5. = consegna al terzo responsabile copia conforme all'originale di tutta la documentazione inerente l'impianto e/o l'apparecchiatura;

3.4.6. = conferisce al terzo responsabile il potere anche finanziario di decidere in merito alle modifiche e/o correzioni di natura tecnica che si rendessero necessarie (quali – mero titolo di esempio e senza pretesa di esaustività – la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), nonché alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto ed alla esecuzione di controlli (quali ad esempio quelli delle perdite) e di riparazioni.

3.5. Nel solo caso in cui gli interventi di cui al comma 3.4. presentassero costi particolarmente elevati, il terzo responsabile comunicherà la circostanza al proprietario, indicando il termine essenziale entro cui lo stesso dovrà rispondere (in senso positivo o meno) e le modalità di risposta, precisando che in assenza di risposta entro il termine assegnato, l'intervento straordinario si intenderà autorizzato senza eccezioni.

3.6. Il proprietario informa l'operatore in ordine all'eventuale esistenza di qualsiasi forma di garanzia inerente l'impianto e l'apparecchiatura; in caso di sua sussistenza, per effetto di quanto disposto in seno al presente contratto, l'operatore diventa il soggetto destinatario della garanzia per gli aspetti di propria competenza.

#### **4. DURATA DEL CONTRATTO E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO.**

4.1. Il presente contratto ha la durata di anni \_\_\_\_\_ e sarà tacitamente rinnovato per eguale periodo, salvo intervenga il recesso di una delle parti tramite lettera raccomandata a/r da far pervenire presso la sede del destinatario almeno sei mesi prima della scadenza.

4.2. L'operatore ha diritto di recedere immediatamente dal presente contratto nel caso in cui il proprietario violi quanto disposto dai precedenti artt. 2-3, sia in maniera continuativa e permanente, sia in maniera tale da rendere l'attività e le prestazioni impossibili o disagiati o prive di utilità o comunque non conformi alle normative richiamate nelle premesse, ciò legittimando il terzo responsabile a non compierle.

4.3. Il proprietario ha diritto di recedere immediatamente dal presente contratto nel caso in cui l'operatore terzo responsabile perda i requisiti per poter assumere detta qualifica, salva la retribuzione delle prestazioni e delle attività comunque svolte, per cui vale il successivo art. 5.1.

#### **5. ECCEZIONI DELLE PARTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E “SOLVE ET REPETE”.**

5.1. Il proprietario potrà sollevare contestazioni e/o eccezioni solo una volta che avrà correttamente ed integralmente adempiuto alle obbligazioni di natura economico-patrimoniale assunte col presente contratto, secondo quanto previsto all'art. 1462 Cod. Civ., fatto sempre salvo il diritto dell'operatore di attivare la polizza fideiussoria di cui all'art. 2.5..

5.2. L'inadempimento anche parziale da parte del proprietario delle obbligazioni di natura economico-patrimoniale assunte col presente contratto ne comporteranno la risoluzione automatica di diritto secondo la disciplina e le modalità di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fatto sempre salvo il diritto dell'operatore di attivare la polizza fideiussoria di cui all'art. 2.5..

#### **6. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.**

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, anche in via indiretta, saranno devolute all'esclusiva competenza territoriale del Tribunale del capoluogo della Provincia in cui è sita la sede sociale dell'operatore terzo responsabile; la giurisdizione è devoluta al Giudice italiano che applicherà la legge italiana.

## **7. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.**

7.1. Le parti si impegnano a tutelare la loro reciproca riservatezza e garantiscono che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

7.2. I dati personali anagrafici e fiscali, acquisiti direttamente e/o tramite terzi, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento per consentire un'efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto.

7.3. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante e/o il titolare della società / ditta individuale denominata proprietario ed operatore terzo responsabile; ogni richiesta reciproca dovrà essere inviata presso le rispettive sedi sociali.

7.4. Le parti si obbligano a trattare con riservatezza i dati e le informazioni reciprocamente trasmessi e di non rivelarli a persone non autorizzate, né ad usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti; tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell'Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL PROPRIETARIO

L'OPERATORE TERZO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 Cod. Civ., le parti dichiarano che sono state oggetto di specifica trattativa e relativa approvazione le seguenti clausole:

1. PREMESSE.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO E POLIZZA FIDEIUSSORIA.
3. DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE E DEL PROPRIETARIO.
4. DURATA DEL CONTRATTO E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO.
5. ECCEZIONI DELLE PARTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E "SOLVE ET REPETE".
6. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.
7. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL PROPRIETARIO

L'OPERATORE TERZO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_